

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3773/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 dicembre 1989**  
**che stabilisce misure transitorie per le bevande spiritose**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che si rendono necessarie disposizioni transitorie, onde facilitare il passaggio dalle norme nazionali a quelle comunitarie in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. La prima commercializzazione dei prodotti comunitari elaborati anteriormente al 15 dicembre 1989 e dei prodotti importati ed elaborati prima di questa data, contemplati dal regolamento (CEE) n. 1576/89 e conformi alle disposizioni in vigore prima della stessa data, può essere effettuata fino al 14 dicembre 1991 con una presentazione conforme a dette disposizioni.

2. La prima commercializzazione dei prodotti comunitari e di importazione contemplati dal regolamento (CEE) n. 1576/89 non completamente elaborati, il cui processo di elaborazione sia iniziato anteriormente al 15 giugno 1990 e sarà terminato anteriormente al 15 dicembre 1990 in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente al 15 dicembre 1989, può essere effettuata fino al 14

dicembre 1991 con una presentazione conforme a dette disposizioni.

3. Ai fini del presente regolamento s'intende per :

— « elaborazione » : le operazioni che danno luogo ad un prodotto finito, imbottigliato, etichettato e destinato al consumatore finale ;

— « prima commercializzazione » : per quanto riguarda i prodotti elaborati, la vendita e l'uscita effettiva dalle imprese di produzione o dai depositi di tali imprese.

4. In deroga al termine del 14 dicembre 1991, di cui ai paragrafi 1 e 2, la vendita dei prodotti comunitari e di importazione completamente elaborati e detenuti a questa data nella fase della vendita al consumatore finale è ammessa fino ad esaurimento delle scorte.

*Articolo 2*

1. In attesa dell'adozione delle modalità di applicazione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), punto 1 a), lettera g), lettera i), punto 1 d) e punto 2, lettera l), punti 1 e 2 e lettera m), punto 1 b), all'articolo 4, paragrafo 8 e all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89, gli Stati membri possono continuare fino al 30 aprile 1990 ad applicare la normativa nazionale vigente in materia anteriormente al 15 dicembre 1989.

2. In attesa di una decisione relativa alle deroghe previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettera i), punto 1 b) e lettera r), punto 1, sono prorogate fino al 30 aprile 1990 le deroghe previste dalla normativa nazionale in vigore anteriormente al 15 dicembre 1989, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.